



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 06 DEL 28-01-2015

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
RICORSI TARSU DIVERSE ANNUALITA'.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
AMATO GIUSEPPE ASSESSORE	X	
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE		X
	3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico Finanziario. All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico Finanziario. All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 28, del mese di gennaio, alle ore 09,00 nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario che è parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, allo scopo di porre in essere gli adempimenti procedurali conseguenti, entro i termini di legge.

letto, approvato e sottoscritto,


Il Segretario Generale

Alfredo Verso




L'Assessore Anziano

Giuseppe Amato



Il Sindaco

Sebastiano Leanza



Oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA RICORSI
TARSU diverse annualità**

PREMESSO CHE:


- a) Sono pervenuti diversi ricorsi da parte degli utenti, proposti davanti la Commissione Tributaria Provinciale di ENNA, promossi dalla Associazione dei consumatori ADOC di Valguarnera ;
- b) I ricorsi considerano illegittima l'applicazione della TARSU per gli anni successivi al 2009;
- c) Tutti i ricorsi presentati sono identici e non riportano nessuna motivazione giuridica a sostegno dell'infondatezza della pretesa tributaria;
- d) È manifestamente infondata la questione posta dai contribuenti, come si evince dallo schema di costituzione in giudizio e controdeduzioni di costituzioni difensive di parte resistente predisposte dall'ufficio che si allegano alla presente facendone parte integrante e sostanziale;


Tenuto conto che si ritiene che possano pervenire altri ricorsi con il medesimo oggetto;

Visto che è interesse dell'Amministrazione Comunale costituirsi in giudizio e difendere la legittimità degli atti prodotti;

Propone

- a) Di autorizzare il Sindaco, nella qualità di rappresentante legale pro tempore, a costituirsi in giudizio in tutti i contenziosi, già instaurati e notificati, le cui udienze si terranno in data 26 febbraio e 10 aprile del ca che contestano tutti l'illegittimità della TARSU ;
- b) Di costituirsi in giudizi anche per gli eventuali contenziosi che perverranno all'ente che riguardano la stessa fattispecie di quelli già pervenuti e per i quali sono state fissate le date delle udienze;
- c) Di approvare lo schema delle controdeduzioni difensive, predisposto dall'ufficio tributi, che si allega alla presente facendone parte integrante e sostanziale.;
- d) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- e) Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Alla Onorevole
Commissione Tributaria Provinciale
di ENNA

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO UDIENZA DEL
CONTRODEDUZIONI DI COSTITUZIONE E DIFENSIVE
DI PARTE RESISTENTE

Per il COMUNE DI Cod. Fisc. /P.Iva 00046840864, in persona del Sindaco *pro tempore* Sig. , domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato con delibera di Giunta Comunale a costituirsi in giudizio per la controversia in esame

- resistente

CONTRO

, nato a il , c. f. , e domiciliato per il seguente ricorso a in , presso la sede dell'ADOC, che ha proposto ricorso *avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0000 notificata in data* riferita alla TARSU per l'anno *impugnata con ricorso proposto il* e *pendente avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di ENNA al n.*




COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it --- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

PREMESSO CHE

- a) Con ordinanza n. la Commissione tributaria provinciale di Enna ha rigettato la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Valguarnera Caropepe.
- b) La Riscossione Sicilia SPA ha chiamato in causa, per costituirsi all'udienza del , dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, il Comune di Valguarnera Caropepe, per svolgere le proprie difese e argomentazioni.
- c) Il ricorso presentato dal contribuente è riferito alla riscossione TARSU per l'anno .
- d) La parte ricorrente ha eccepito la mancanza di legittimazione dell'ente poiché, a parere del contribuente, la TARSU, per gli anni successivi al 2009, l'applicazione della TARSU era da considerarsi illegittima, in quanto soppressa dall'articolo 49 del D. Lgs. 22/97. Inoltre la parte ricorrente ritiene che l'applicazione della TARSU, fatta esclusivamente in base a regolamenti, violerebbe quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione che sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge, e conclude eccependo pertanto la mancanza di normativa primaria.

IN FATTO

Preliminarmente evidenziamo come tutto ciò che eccepisce la parte ricorrente è manifestamente infondato.

L'articolo 49 del D. Lgs. 22/97 prevedeva un regime transitorio, da disciplinarsi mediante un regolamento attuativo, emanato solo con il DPR 158/1999 (TIA 1 metodo normalizzato), che doveva stabilire i nuovi criteri da applicare al prelievo dovuto dagli utenti per il servizio rifiuti.




COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica 94019 Valguarnera Caropepe EN

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Con diverse norme, susseguitesi negli anni, e precisamente l'articolo 1 comma 184 della legge mn. 296/2006 come modificato ed integrato dall'articolo 5 commi 1 e 2 quinquies del DL 208/2008, è stata prevista con normativa specifica la possibilità agli Enti di mantenere invariato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, quindi di fatto di applicare il regime TARSU. Tutto questo in conformità a quanto prevede l'articolo 23 della Costituzione.

L'articolo originariamente era stato formulato nel modo seguente: "comma 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007".

Con l'articolo 5 comma 1 del DL 208/2008 al comma 184 lettera a) è stata aggiunta la frase "e per gli anni 2008 e 2009".

Contestualmente fu emanato il D. LGS. n. 152/2006, testo unico sulle norme ambientali, che a sua volta modificava il sistema di calcolo della tariffa e sull'argomento, modificando quanto previsto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato), istituendo la TIA2

L'articolo 238 della norma citata prevedeva l'istituzione di una "nuova" Tariffa di Igiene Ambientale, subordinando l'applicazione della stessa all'emanazione di un regolamento ministeriale. Riportiamo a tal riguardo cosa prevedeva il comma 6 dell'articolo citato: "[comma 6] Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN


Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864-

tel 0935-956045





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate". Il comma 11 dell'articolo in esame espressamente prevedeva che "11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"

L'applicazione delle disposizioni regolamentari vigenti è ancora una volta prevista per legge come sancisce l'articolo 23 della Costituzione.

Il regolamento di attuazione di quella che fu chiamata TIA 2 non è stato mai adottato.

Questi termini sono stati dapprima prorogati con il DL 208/2008 e poi con il DL 194/2009 che all'articolo 8 specificatamente prevedeva la proroga del termine di approvazione del regolamento di cui all'articolo 238 del d. lgs n. 152/2006 al 30/06/2010.

Ancora una volta una norma di legge proroga i termini di applicazione della TARSU:

Solleandosi in dottrina dubbi di legittimità sull'applicazione della TARSU post 2010, illegittimità del tutto infondata, avendo, come abbiamo dimostrato diverse norme prorogato di fatto la sua applicazione, il legislatore decide di porre fine alla "presunta" ed "infondata questione" e con un altro intervento legislativo e precisamente l'articolo 14 comma 7 del D. LGS. 23/2011 espressamente ha previsto che: "Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale". Con questo dettato normativo viene di fatto

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica 94019 Valguarnera Caropepe EN


Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864- tel 0935/956045

-- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

“blindata” la TARSU, termine usato da diversi organi di stampa, e addirittura si consente la sua applicazione fino all’esercizio 2013 a seguito dell’articolo 5 della legge 124/2013 comma 4 quater che prevedeva espressamente la facoltà di applicare la TARSU.

Pertanto l’applicazione del prelievo tributario TARSU per gli anni successivi al 2009 è inconfutabilmente legittimo poiché disposto per legge, come previsto dall’articolo 23 della Costituzione.

Si evidenzia all’On.le Commissione Tributaria che le delibere di Consiglio Comunale che hanno approvato le tariffe ed i piani tariffari per gli anni 2009/2011 non sono state oggetto di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria competente.

Risulta pertanto chiara ed inequivocabile la legittimità degli atti posti in essere dall’Ente e l’assoluta mancanza di legittimità sulla richiesta avanzata dal contribuente poiché quanto espressamente excepto è del tutto infondato giuridicamente.

Pertanto SI CHIEDE CHE CODESTA ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA ADITA

- Rigetti il ricorso proposto.

Con vittoria di spese . *Salvis juribus late.*

Ai fini delle comunicazioni di segreteria si indica: telefono 0935 956045


Indirizzo pec: economicofinanziario.vg@comune.pec.it

comunevalguarnera@pec.it

Dalla Casa Comunale li __. __. 2015

Il Sindaco

Sig. Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


oggetto: **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA RICORSI TARSU**
diverse annualità

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE : FAVOREVOLE**

Sede Municipale 27-1-2015

Il Responsabile del Settore






COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3) OGGETTO
PROPOSTA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA RICORSI
TARSU diverse annualità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime **PARERE : FAVOREVOLE** atto che non comporta impegno di spesa

Sede Municipale 27.1.2015


Il Responsabile del Settore



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 6 del 28-1-15, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 28-1-15 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 28-01-2015

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale, 28-01-2015

IL SEGRETARIO GENERALE